

Avv. Salvatore Cavallaro

Via Gustavo Vagliasindi n. 9 - Catania

Tel. 095-506461 - Fax 095-432130

salvatorecavallaro@pec.ordineavvocaticatania.it

ECC.MA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

RICORSO PER CASSAZIONE

PER

l'Ing. Gulino Raffaele, nato a Grammichele il 9 marzo 1946, C.F. GLMRFL46C09E133M, residente in Grammichele (CT), Via Volta n. 71/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cavallaro, del Foro di Catania, iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, con studio in Catania, Via Gustavo Vagliasindi n. 9, PEC *salvatorecavallaro@pec.ordineavvocaticatania.it*, in virtù di procura speciale allegata al presente ricorso, con domicilio digitale come da pubblici registri.

CONTRO

il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Caltagirone, in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, (C.F. 00400170874) quale resistente, rappresentato e difeso nel giudizio di secondo grado dall'Avv. Massimiliano Marinelli, PEC *massimilianomarinelli@pecavvpa.it*;

E NEI CONFRONTI

dell'IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. 97279190827), rappresentato e difeso nel giudizio di secondo grado dall'Avv. Massimiliano Marinelli, PEC: massimilianomarinelli@pecavvpa.it, quale mero intimato ai soli fini della notificazione ex art. 332 c.p.c., senza domande né conclusioni a suo carico.

AVVERSO

la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 137/2026, pubblicata il 18 marzo 2026, R.G. n. 873/2023, (all. A1), non notificata, per quanto consta, nella parte in cui ha rigettato l'appello dell'Ing. Gulino quanto al diritto al compenso incentivante e ha confermato la prescrizione del credito, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.

PAROLE CHIAVE: pubblico impiego; compenso incentivante; pianificazione urbanistica; prescrizione; dies a quo; esigibilità del credito; artt. 1362, 1363, 2935, 2946 e 2948, n. 4, c.c.; regolamento consortile; Consorzi ASI; IRSAP.

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. Sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 137/2026, pubblicata il 18 marzo 2026, R.G. n. 873/2023, non notificata, per quanto consta.

CAPI CENSURATI. Il capo che ha confermato il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione quinquennale, individuando il dies a quo nella data di approvazione regionale del P.R.T. e, in via subordinata, nella data del 7 febbraio 2007.

VALORE DELLA CONTROVERSIA. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è pari a € 147.735,99.

INDICE

1.	Epigrafe e parti.....	1
----	-----------------------	---

2. Parole chiave, provvedimento impugnato, capi censurati e valore.....	2
3. Sintesi del ricorso.....	3
4. Esposizione sommaria dei fatti di causa.....	5
5. Capi della sentenza impugnati e passaggio motivazionale sul dies a quo.....	10
6. Premessa sul perimetro del ricorso e sul regime della doppia conforme.....	10
7. Primo motivo: interpretazione funzionale delle fonti consortili e dies a quo.....	11
8. Secondo motivo, subordinato: parametro temporale alternativo.....	21
9. Terzo motivo, in estremo subordine: natura unitaria e non periodica del compenso.....	24
10. Conclusioni.....	27
11. Indice analitico degli allegati.....	29

SINTESI DEL RICORSO

L'Ing. Raffaele Gulino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 137/2026 della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, che ha confermato il rigetto della domanda di pagamento del compenso incentivante maturato per la revisione del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio.

Il ricorso investe esclusivamente il capo relativo alla prescrizione e si articola in **tre motivi**, tutti formulati ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il **primo motivo** denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 e 2935 c.c.: la Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui il diritto all'incentivo sorge nei limiti stabiliti dalla fonte regolamentare, ma ha poi individuato il *dies a quo* nella sola approvazione regionale del piano, senza interpretare il regolamento consortile e la deliberazione n. 170/1998 nel loro collegamento funzionale e senza verificare il momento in cui la quota individuale fosse determinata, verificata e ripartibile.

Il **secondo motivo**, subordinato e consequenziale, censura l'applicazione dell'art. 2935 c.c. al parametro temporale alternativo del 7 febbraio 2007, data non corrispondente alla sequenza documentale valorizzata dalla stessa sentenza: parere della Commissione il 27 febbraio 2007, approvazione e ammissione a liquidazione della parcella il 19 giugno 2007 e consegna al Consorzio il 25 giugno 2007.

Il **terzo motivo**, in estremo subordine, denuncia la falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., poiché il compenso, pur avendo natura retributiva accessoria, costituisce obbligazione unitaria e non periodica, riferita a uno specifico incarico di pianificazione concluso. Si chiede la cassazione con rinvio della sentenza, senza domande né conclusioni nei confronti dell'IRSAP, indicato esclusivamente quale intimato ai fini dell'art. 332 c.p.c.

DICHIARAZIONE DI VALORE E TEMPESTIVITÀ

Ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si dichiara che il valore della controversia è pari a € 147.735,99. Il ricorso è proposto nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., non risultando notificata la sentenza impugnata.

ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA

ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

1. Premessa fattuale.

Con deliberazione del Comitato Direttivo n. 74 del 14 giugno 1996, (all. A4, già doc. 1 di primo grado), il Consorzio affidò all'Ufficio tecnico dell'Ente, con la collaborazione del Direttore, ciascuno per la propria competenza, l'incarico di progettare la revisione del Piano Regolatore Territoriale. La deliberazione rinviò a un successivo provvedimento la liquidazione delle competenze spettanti ai redattori del piano secondo le norme vigenti.

1.1. Con deliberazione n. 90 del 26 luglio 1996 fu approvato il regolamento interno per l'affidamento degli incarichi di progettazione. (all. A5, già doc. 2 di primo grado). L'art. 5 stabiliva che i compensi spettanti al personale tecnico fossero suddivisi tra i dipendenti del gruppo tecnico che avessero effettivamente collaborato alla progettazione, secondo le quote regolamentari, prevedendo altresì la ripartizione proporzionale delle quote relative ai dipendenti non collaboratori.

1.2. Con deliberazione n. 170 del 4 dicembre 1998 (all. A7, già doc. 4 di primo grado) il Comitato Direttivo, da un lato, liquidò le indennità relative alla variante del P.R.T. riguardante il Comune di Scordia, per complessive L. 54.108.332, disponendo che il relativo pagamento avvenisse a esecutività avvenuta della deliberazione di assestamento del bilancio; dall'altro, con distinta previsione, confermò agli Ingg. Raffaele Gulino e Maurizio Catania l'incarico per la revisione generale del P.R.T., alle condizioni della L.R. n. 23/1998 e assumendo quale parametro il 50% della tariffa professionale, impegnando L. 55.000.000 per l'erogazione di un primo acconto presunto, pari al 25%, subordinato all'adozione del P.R.T. da parte del Consiglio Generale e al previo parere dell'Ordine professionale degli Ingegneri o dell'Ispettorato Tecnico Regionale.

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 597/2026 del 22-09-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1.3. Con nota prot. n. 236 del 1° marzo 1999 fu costituito il gruppo di progettazione della revisione generale del P.R.T., individuando quali progettisti incaricati gli Ingg. Gulino e Catania e quali collaboratori i dipendenti e lavoratori LSU indicati nell'atto.

1.4. La revisione del P.R.T. fu approvata con decreto dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 50/DRU del 6 febbraio 2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 16/2006. Il decreto impose al Consorzio e ai Comuni interessati gli adempimenti consequenziali secondo le rispettive competenze.

1.5. L'Ing. Maurizio Catania, co-progettista, trasmise la parcella relativa alla revisione generale del P.R.T. La Commissione per la revisione delle parcelle dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta si riunì il 27 febbraio 2007 ed esprime parere favorevole sulla corretta applicazione della tariffa. Il Consiglio dell'Ordine approvò quindi la parcella, ammettendola a liquidazione il 19 giugno 2007, per complessivi € 148.568,45; la parcella fu consegnata al Consorzio il 25 giugno 2007, con nota prot. n. 1817.

1.6. Con diffida datata 30 aprile 2012, trasmessa via fax il 3 maggio 2012 e protocollata dal Consorzio il 7 maggio 2012, l'Ing. Gulino diffidò e mise in mora l'Ente, chiedendo il pagamento del compenso incentivante maturato per l'attività di revisione del P.R.T.

2. Il giudizio di primo grado.

Raffaele Gulino, già direttore generale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) del Calatino, proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. per l'accertamento del diritto al compenso incentivante relativo all'attività di redazione e revisione del Piano Regolatore Territoriale consortile. Il ricorso veniva depositato il 16 maggio 2013 e notificato l'11 giugno 2013. Il ricorrente era stato collocato in quiescenza dal 1° aprile 2011.

2.1. Nel giudizio di primo grado si costituivano il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino in liquidazione – Gestione separata dell'IRSAP e l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – IRSAP. Le parti resistenti contestavano la fondatezza della domanda e deducevano, tra l'altro, l'inammissibilità o nullità del ricorso, la prescrizione dei crediti, il difetto di legittimazione passiva dell'IRSAP e l'erroneità dei criteri di determinazione del compenso.

2.2. Il Tribunale di Caltagirone, giudice del lavoro, con sentenza n. 150/2023 del 27 aprile 2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 6.968,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA.

2.3. La ratio della decisione di primo grado era la qualificazione del credito come retributivo e la conseguente applicazione della prescrizione quinquennale. Il Tribunale individuava il dies a quo nel 6 febbraio 2006, data di approvazione della revisione del Piano Regolatore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino con decreto dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, pubblicato nella G.U.R.S. n. 16/2006.

2.4. In via subordinata, “in senso più favorevole al ricorrente”, il Tribunale indicava il 7 febbraio 2007 quale data di vidimazione della parcella posta a base della pretesa da parte della Commissione dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta. Escludeva quindi effetti interruttivi alla diffida datata 30 aprile 2012 e trasmessa via fax al Commissario liquidatore del Consorzio il 3 maggio 2012, ritenendo comunque maturata la prescrizione, e assorbiva ogni altra questione.

3. Il giudizio di appello.

Raffaele Gulino proponeva appello con ricorso depositato il 19 ottobre 2023, iscritto al n. 873/2023 R.G. della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro. Gli appellati si costituivano resistendo all'impugnazione.

3.1. Secondo l'epigrafe della sentenza impugnata, l'appellante era Gulino Raffaele, C.F. GLMRFL46C09E133M, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Anfuso Alberghina. Erano appellati il Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione, C.F. 00400170874, in persona del Commissario Liquidatore, e l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – IRSAP, C.F. 97279190827, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Marinelli. L'oggetto del giudizio era indicato come “pubblico impiego – compenso incentivante”.

3.2. La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2026, fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previo deposito di note telematiche nei termini assegnati. La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, pronunciava quindi la sentenza n. 137/2026, pubblicata il 18 marzo 2026, R.G. n. 873/2023.

3.3. Con l'appello veniva dedotta, in primo luogo, l'applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. In subordine, veniva invocata la prescrizione triennale ex art. 2956, n. 1, c.c., decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 1° aprile 2011, con richiamo al parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 5/2009.

3.4. L'appellante censurava inoltre l'individuazione del dies a quo, sostenendo che esso dovesse essere fissato al 24 novembre 2009, data del perfezionamento della richiesta di contributo regionale e della trasmissione all'Assessorato della documentazione necessaria, con richiamo all'art. 12 del D.P.Reg. Sicilia n. 15 del 16 gennaio 1997. Deduceva l'omessa considerazione della data di liquidazione della parcella dell'Ing. Catania da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, ossia il 19 giugno 2007, nonché, in ulteriore prospettiva, la decorrenza dal 4 marzo 2009, data di acquisizione al protocollo n. 458 del Consorzio della deliberazione del Consiglio comunale di San Michele di Ganzaria n. 3/2009 del 2 febbraio 2009, comunicata con fax del 26 febbraio 2009.

3.5. Veniva altresì dedotta l'efficacia interruttiva della diffida datata 30 aprile 2012, trasmessa via fax il 3 maggio 2012 e protocollata dal Consorzio il 7 maggio 2012, nonché della notifica del ricorso introduttivo dell'11 giugno 2013. Infine, l'appellante censurava la condanna alle spese di lite, chiedendo una diversa regolamentazione anche in considerazione della posizione dell'IRSAP.

3.6. La Corte riteneva l'appello infondato e lo rigettava quanto alla prescrizione, accogliendolo invece in punto di spese nei confronti dell'IRSAP. Confermava la natura retributiva del credito e l'applicazione della prescrizione quinquennale, con richiamo, tra l'altro, a Cass. Sez. L n. 8344/2011. Confermava il dies a quo al 6 febbraio 2006 o, "in senso più favorevole al ricorrente", al 7 febbraio 2007. Riteneva irrilevante la data di liquidazione della parcella dell'Ing. Catania, qualificandola come "del tutto estranea al sorgere del diritto", e richiamava Cass. Sez. lav. n. 13937/2017, Cass. Sez. 2 n. 9866/2025 e Cass. Sez. lav. n. 10222/2020. Escludeva inoltre la dedotta genericità dell'eccezione di prescrizione, richiamando Cass. Sez. 3, ord. n. 25119/2025, e qualificava l'eccezione come prescrizione estintiva e non presuntiva.

3.7. Nel dispositivo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte compensava le spese del doppio grado tra Gulino e IRSAP; rigettava nel resto l'appello; condannava Gulino al pagamento, in favore del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione, delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in € 6.699,00 per il primo grado e in € 7.160,00 per il grado di appello, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA.

4. Raccordo con i motivi di ricorso.

L'esposizione che precede è resa ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e individua i capi della sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, sentenza n. 137/2026, pubblicata il 18 marzo 2026, R.G. n. 873/2023, specificamente impugnati: il capo relativo alla qualificazione del compenso e all'applicazione della prescrizione

quinquennale; il capo relativo all'individuazione del dies a quo nel 6 febbraio 2006 o, in subordine, nel 7 febbraio 2007; nonché il capo che ha negato efficacia interruttiva agli atti dedotti dal ricorrente. Tali statuizioni sono collegate, rispettivamente, al primo motivo, concernente l'esigibilità del credito e il dies a quo alla luce delle fonti consortili e dell'art. 2935 c.c.; al secondo motivo, concernente il parametro temporale alternativo e la sequenza documentale della parcella; e al terzo motivo, formulato in estremo subordine, concernente l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale al compenso unitario e non periodico.

CAPIS DELLA SENTENZA IMPUGNATI E PASSAGGIO MOTIVAZIONALE RILEVANTE

È impugnato il capo della sentenza n. 137/2026 che ha ritenuto prescritto il credito dell'Ing. Gulino, confermando il rigetto della domanda per decorso del termine quinquennale e ritenendo irrilevanti, ai fini dell'esigibilità, la verifica tariffaria e la successiva definizione della quota individuale.

La Corte territoriale ha recepito la decorrenza individuata dal primo giudice e ha affermato, in particolare: *“deve ritenersi corretta la ricostruzione della sentenza di primo grado, secondo la quale il dies a quo della prescrizione va individuato nella data del 06.02.2006 (o, in senso più favorevole al ricorrente, del 07.02.2007, in cui è stata vistata la parcella posta alla base della quantificazione della pretesa del Gulino)”*. La stessa sentenza ha inoltre qualificato la parcella come *“del tutto estranea al sorgere del diritto”*. Tali passaggi sono censurati esclusivamente sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto indicate nei motivi.

PREMESSA SUL PERIMETRO DEL RICORSO

La sentenza d'appello ha confermato la decisione di primo grado quanto alla ratio decidendi fondata sulla prescrizione. Il ricorrente formula pertanto esclusivamente

motivi di violazione e falsa applicazione di legge, tutti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Non sono dedotti motivi ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né censure di rivalutazione del materiale probatorio. Le doglianze riguardano l'interpretazione funzionale delle fonti consortili, la sussunzione del fatto nella disciplina dell'art. 2935 c.c. e la qualificazione giuridica del compenso ai fini degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c.

PRIMO MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362, 1363 E 2935 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, IN RELAZIONE ALL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 3, C.P.C., PER AVERE LA CORTE TERRITORIALE IDENTIFICATO IL DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE NELLA SOLA APPROVAZIONE REGIONALE DEL P.R.T., (I) OMETTENDO DI RICERCARE LA COMUNE INTENZIONE DEGLI ORGANI CONSORTILI AL DI LÀ DEL SENSO LETTERALE DELLE SINGOLE CLAUSOLE, COME IMPOSTO DALL'ART. 1362, PRIMO COMMA, C.C., E (II) OMETTENDO DI INTERPRETARE LE CLAUSOLE LE UNE PER MEZZO DELLE ALTRE, SECONDO IL LORO COLLEGAMENTO FUNZIONALE, COME IMPOSTO DALL'ART. 1363 C.C., CON CONSEGUENTE ERRONEA SUSSUNZIONE DELLA FATTISPECIE NELL'ART. 2935 C.C. E UN EFFETTO DI IMMEDIATA ESIGIBILITÀ DEL COMPENSO INCENTIVANTE INDIVIDUALE CHE NON DISCENDE DALLE FONTI CONSORTILI COSTITUTIVE DEL TITOLO.

1.0. Applicabilità dei canoni ermeneutici agli atti consortili.

Il regolamento approvato con deliberazione C.D. n. 90 del 26 luglio 1996 (all. A5, già doc. 2 di primo grado), le sue successive integrazioni (all. A6, già doc. 3) e la deliberazione C.D. n. 170 del 4 dicembre 1998 (all. A7, già doc. 4) disciplinano il contenuto economico del rapporto tra l'Ente e i tecnici incaricati. Tali atti, pur provenendo da un ente pubblico, non costituiscono fonte normativa primaria; la loro

interpretazione non può quindi arrestarsi alla lettura isolata di una singola previsione o alla sola data di efficacia del piano, ma deve svolgersi secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto compatibili, nonché secondo l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e disciplinano il contenuto economico del rapporto di lavoro del ricorrente.

La loro interpretazione è pertanto governata, in via diretta o comunque in via analogica, dai canoni degli artt. 1362 e ss. c.c., alla cui violazione è correlato il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente denuncia, dunque, non una diversa e più favorevole lettura degli atti consortili, ma la mancata esecuzione dell'operazione ermeneutica imposta dall'art. 1363 c.c.: la Corte territoriale ha considerato isolatamente la clausola sull'approvazione del Piano, senza porla in relazione con gli artt. 5 e 6 del regolamento del 1996 e con la deliberazione n. 170/1998, così violando il canone e non semplicemente adottando fra più esiti plausibili quello sfavorevole al ricorrente. Si precisa, per completezza, che l'esito interpretativo accolto dalla sentenza non è soltanto meno persuasivo, ma è incompatibile con il dato testuale dell'art. 5 del regolamento, che subordina l'individuazione della quota individuale all'accertamento dell'effettiva collaborazione di ciascun tecnico e alla previa determinazione del monte compensi sulla base tariffaria.

1.1. Il principio enunciato dalla sentenza e la sua corretta portata.

La sentenza richiama Cass. civ., Sez. lav., 28 maggio 2020, n. 10222, secondo cui gli atti della procedura di liquidazione hanno funzione ricognitiva e non costitutiva e l'azione è proponibile “*una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c.*”.

Il principio impone di individuare la fonte regolamentare applicabile e di applicare i termini e i presupposti di esigibilità da essa stabiliti, secondo la corretta sussunzione della fattispecie nell'art. 2935 c.c.

La sentenza impugnata ha compiuto soltanto la prima, in termini astratti, omettendo la seconda.

Il ricorrente non assume che il semplice mancato completamento della procedura amministrativa possa impedire indefinitamente la decorrenza della prescrizione. Cass. civ., Sez. lavoro, 28 maggio 2020, n. 10222 esclude infatti che la pubblica amministrazione possa opporre la mancata adozione di atti meramente ricognitivi, una volta scaduti i termini regolamentari.

La Corte territoriale ha erroneamente sussunto nella fattispecie dell'art. 2935 c.c. un atto — l'approvazione regionale del P.R.T. — al quale le fonti consortili non ricollegano alcun effetto di esigibilità del compenso individuale, la cui insorgenza esse subordinano alla previa determinazione del monte compensi e al riparto fra i tecnici partecipanti.

Non si chiede a questa Corte alcuna verifica di fatto: il fatto storico è quello accertato dalla sentenza impugnata, e la censura investe esclusivamente la regola giuridica applicata per individuarne la rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione.

Il medesimo criterio emerge da Cass. civ., Sez. lav., 5 giugno 2017, n. 13937, secondo cui l'incentivo è attribuibile solo ove previsto dalla fonte pattizia, adottato l'atto regolamentare di dettaglio e giunta la progettazione a una fase avanzata.

La Corte territoriale ha valorizzato il solo requisito della fase avanzata, coincidente con l'approvazione regionale del piano, omettendo di verificare il presupposto regolamentare pur enunciato e il concreto completamento delle operazioni di determinazione e riparto richieste dalla disciplina interna.

1.2. La fonte regolamentare applicabile.

La deliberazione C.D. n. 74 del 14 giugno 1996 (all. A4, già doc. 1) conferì l'incarico di revisione del P.R.T. all'Ufficio tecnico, con la collaborazione del Direttore.

L'art. 5 del regolamento approvato con deliberazione C.D. n. 90 del 26 luglio 1996 stabilisce che *“i compensi spettanti al personale tecnico, anche per le attività di progettazione svolte nell'ambito della direzione dei lavori, nella misura e nei limiti previsti dall'art. 5 della L.R. 21/85, verranno suddivisi tra i dipendenti del gruppo tecnico che hanno effettivamente collaborato alla progettazione”*; la disposizione prosegue individuando le quote del dirigente coordinatore, del dipendente incaricato e dei collaboratori e prevedendo che le quote dei dipendenti che non abbiano effettivamente collaborato siano ripartite tra i dipendenti che hanno redatto il progetto mediante quote proporzionali alle corrispondenti spettanze. L'art. 6 estende il criterio ai progetti esecutivi già redatti, disponendo che la ripartizione sia effettuata tra i dipendenti che abbiano prestato effettiva collaborazione alla stesura del progetto, nel rispetto delle relative quote. Il documento è prodotto nel primo grado del ricorrente come doc. 2.

La deliberazione C.D. n. 170 del 4 dicembre 1998, prodotta come documento n. 4 della produzione di primo grado (all. A7), confermò agli ingegneri Gulino e Catania l'incarico per la revisione generale del P.R.T., assumendo quale parametro il 50% della tariffa professionale. Con distinta previsione, impegnò lire 55.000.000 per l'erogazione di un primo acconto presunto, pari al 25%, subordinandone l'erogazione all'adozione del P.R.T. da parte del Consiglio generale e al previo parere dell'Ordine professionale degli Ingegneri o dell'Ispettorato tecnico regionale.

La nota prot. n. 236 del 1° marzo 1999 (all. A8, già doc. 5) individua infine il gruppo di progettazione e le rispettive funzioni.

La previsione, pur riferita testualmente al primo acconto, costituisce un elemento interpretativo ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c da coordinare con le disposizioni

sulla determinazione tariffaria e sul riparto. Essa dimostra che, nella disciplina consortile, l'approvazione del Piano e la determinazione economica dell'incentivo non erano considerate operazioni necessariamente coincidenti, essendo prevista, per l'erogazione dell'acconto, una distinta verifica tecnica della tariffa.

1.3. Il vizio di mancata interpretazione sistematica.

La Corte ha isolato la data di approvazione del P.R.T. e ha considerato estranea la parcella dell'Ing. Catania, senza coordinare le clausole sulla misura del compenso e sull'acconto con quelle sul riparto tra i tecnici che abbiano effettivamente collaborato.

Il fatto che la verifica tecnica sia prevista espressamente per il primo acconto non consente di configurarla, in assenza di un'espressa disposizione, come condizione sospensiva anche del saldo. La previsione assume tuttavia rilievo ermeneutico: l'acconto era calcolato su una base tariffaria destinata a incidere anche sulla determinazione del residuo compenso e, pertanto, il parere tecnico costituiva un indice della necessità di distinguere l'approvazione urbanistica del Piano dalla successiva definizione economica dell'incentivo.

La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina consortile secondo il suo collegamento funzionale e qualificare giuridicamente l'approvazione regionale del P.R.T. alla luce dei presupposti di esigibilità previsti dalla fonte attributiva, senza farne discendere automaticamente la decorrenza della prescrizione.

Il previo parere tecnico previsto per l'acconto non appare, dunque, una formalità priva di relazione con il residuo, ma esprime la verifica di congruità del parametro economico dal quale dipende la quantificazione complessiva.

Si sostiene, dunque, che la Corte, dopo avere richiamato la necessità di verificare i presupposti della fonte regolamentare, ha sovrapposto il momento di efficacia dell'atto pianificatorio al distinto momento dell'esigibilità del compenso, senza

interpretare le disposizioni consortili nel loro collegamento funzionale. Il piano poteva essere approvato il 6 febbraio 2006; ciò non esaurisce, per ciò solo, il diverso procedimento interno di determinazione, verifica tecnica e riparto della quota individuale.

La parcella dell'Ing. Catania, prodotta nel fascicolo di primo grado come doc. 9, (All.A11) applica il criterio percentuale previsto dal regolamento del 1996 e individua la base tariffaria complessiva della revisione del P.R.T. La Commissione per la revisione delle parcelle dell'Ordine degli Ingegneri espresse parere favorevole il 27 febbraio 2007 sulla corretta applicazione della tariffa; il Consiglio dell'Ordine approvò quindi la parcella, ammettendola a liquidazione, il 19 giugno 2007 per € 148.568,45.

Si tratta **del primo atto documentalmente certo di verifica della base tariffaria e di definizione del parametro economico necessario al riparto delle competenze interne.**

Essa costituisce, infatti, un riscontro documentale dell'applicazione concreta della medesima base tariffaria e del criterio di riparto disciplinato dagli atti consortili: la parcella assume il 50% della tariffa professionale e applica la percentuale risultante dall'art. 5 del regolamento n. 90/1996. La sua rilevanza è quindi funzionale alla dimostrazione che la determinazione economica del compenso costituiva un'operazione distinta dall'approvazione urbanistica del Piano.

La Corte territoriale, escludendo in radice la rilevanza di tale sequenza, ha violato gli artt. 1362 e 1363 c.c. e ha applicato in modo non corretto l'art. 2935 c.c.

Tale lettura atomistica quindi contrasta con Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2026, n. 1552, secondo cui le clausole non possono essere lette isolatamente, ma devono essere coordinate con l'intero regolamento negoziale e con la ratio dell'operazione.

Il ricorrente indica puntualmente il canone violato, le disposizioni da coordinare e l'omissione interpretativa: gli artt. 1362 e 1363 c.c. imponevano di leggere insieme l'art. 5 del regolamento del 1996, l'art. 6 del medesimo regolamento e la deliberazione n. 170/1998, quanto alla base tariffaria, al parere tecnico, alla definizione del monte compensi e alla successiva ripartizione.

Il motivo non richiede una nuova valutazione del fatto, ma denuncia l'omessa operazione di interpretazione secondo collegamento funzionale, nei termini richiesti da Cass. civ., Sez. III, ord. 12 dicembre 2024, n. 32153, e Cass. civ., Sez. V, ord. 6 maggio 2025, n. 11842.

1.4. L'esigibilità come limite legale all'esercizio del diritto.

L'art. 2935 c.c. collega la decorrenza della prescrizione al giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20176, afferma che, ove il termine di adempimento operi a favore del debitore, la prescrizione decorre solo dalla scadenza, poiché prima il creditore non può esigere la prestazione. Cass. civ., Sez. V, ord. 26 giugno 2026, n. 21946, ribadisce che la prescrizione decorre solo se e quando il diritto può essere fatto valere, attenendo alla possibilità legale di esercizio del diritto.

La stessa sentenza impugnata richiama Cass. civ. n. 13343/2022, secondo cui rilevano gli impedimenti giuridici, non le mere difficoltà di fatto; proprio per questo era necessario accertare quale disciplina regolamentare rendesse esigibile la quota individuale.

Nello stesso senso si collocano Cass. civ., Sez. lav., ord. 22 luglio 2025, n. 20582, secondo cui il diritto sorge solo se l'atto regolamentare è predisposto in modo che l'amministrazione, per procedere al pagamento, debba esclusivamente liquidare la somma dovuta; se la determinazione del quantum richiede un'ulteriore verifica tecnico-tariffaria, il credito non è ancora azionabile. Cass. civ., Sez. II, n. 9866/2025,

citata dalla stessa sentenza impugnata, afferma inoltre che rileva il momento di definitivo espletamento della prestazione in concreto, non un criterio astratto.

La Corte territoriale ha invece adottato come parametro astratto la data del decreto regionale, senza qualificare giuridicamente, ai fini dell'esigibilità, la rilevanza della base tariffaria comune e del riparto individuale secondo la disciplina consortile.

1.5. Principio di diritto richiesto.

Si chiede di affermare il seguente principio:

“In tema di compenso incentivante per attività di pianificazione urbanistica svolta da dipendenti tecnici di enti pubblici, il termine di prescrizione previsto dall'art. 2935 c.c. non decorre dalla mera approvazione dell'atto di pianificazione, ove le fonti consortili che ne costituiscono il titolo subordinano l'esigibilità del credito individuale alla previa determinazione del monte compensi e al suo riparto fra i tecnici partecipanti; tali fonti devono essere interpretate ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., secondo il loro collegamento funzionale.”.

La vidimazione della parcella non è prospettata come condizione sospensiva espressa del saldo; essa costituisce, tuttavia, indice sistematico della funzione di verifica della base tariffaria comune ad acconto e saldo.

La sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania, con la conseguenza che il giudice del rinvio dovrà applicare l'art. 2935 c.c. secondo la corretta regola di esigibilità ricavabile dalle fonti consortili, come interpretate ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.

1.6. Censura delle ulteriori rationes decidendi.

La sentenza impugnata, inoltre, trae dalla vidimazione del 7 febbraio 2007 un'inferenza logicamente e giuridicamente viziata, assumendo che essa dimostrerebbe l'anteriore completamento dell'incarico.

La vidimazione della parcella costituisce, al contrario, un atto della fase di verifica tecnico-tariffaria interna all'Amministrazione, successiva e distinta rispetto al compimento della prestazione professionale: essa attesta l'avvio del procedimento di liquidazione, non la sua conclusione, né a fortiori l'esigibilità del credito incentivante, la quale, ai sensi degli artt. 1183 e 2935 c.c., presuppone il perfezionamento del riparto secondo l'art. 5 del regolamento consortile.

L'inferenza accolta dal giudice di merito inverte dunque il rapporto tra atto di verifica e fatto costitutivo del diritto.

La sentenza impugnata afferma che non sarebbe ravvisabile alcuna "causa giuridica" impeditiva dell'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Tale statuizione è autonomamente censurata: l'impedimento giuridicamente rilevante non consiste, nel caso di specie, in un ostacolo esterno all'esercizio dell'azione, ma nella mancata integrazione, alla data assunta come *dies a quo*, di un presupposto costitutivo dell'esigibilità previsto dalla stessa fonte attributiva, con la conseguenza che il credito non era ancora azionabile e che il diritto non "poteva essere fatto valere" nel senso richiesto dalla norma.

È parimenti censurato il richiamo all'art. 19 della L.R. Sicilia 3 gennaio 1984, n. 1: tale disposizione disciplina il procedimento di approvazione del Piano Regolatore Territoriale e non reca alcuna previsione in ordine alla determinazione, alla verifica tariffaria e al riparto del compenso incentivante spettante ai tecnici dipendenti, con la conseguenza che dalla stessa non può trarsi il momento di esigibilità del credito retributivo.

Da ultimo, il richiamo a Cass. civ., Sez. II, n. 9866/2025 è inconferente, o comunque non decisivo, poiché quella pronuncia impone un accertamento concreto del

momento di definitivo espletamento della prestazione e non consente di sostituire a tale accertamento il criterio astratto della data del provvedimento regionale di approvazione.

1.7. Specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

A4 – Deliberazione C.D. n. 74 del 14 giugno 1996: prodotta nel fascicolo telematico di primo grado, nella produzione del ricorrente, come doc. 1; contenuto decisivo: conferimento dell'incarico di revisione del P.R.T. all'Ufficio tecnico con la collaborazione del Direttore.

A5 – Deliberazione C.D. n. 90 del 26 luglio 1996 con regolamento allegato: prodotta nel fascicolo telematico di primo grado, nella produzione del ricorrente, come doc. 2; contenuto decisivo: art. 5 sul riparto del compenso fra i tecnici che abbiano effettivamente collaborato e art. 6.

A6 – Deliberazione C.D. n. 146 del 30 ottobre 1998: prodotta nel fascicolo telematico di primo grado, nella produzione del ricorrente, come doc. 3; contenuto decisivo: modifiche e integrazioni regolamentari relative agli atti di pianificazione.

A7 – Deliberazione C.D. n. 170 del 4 dicembre 1998: prodotta nel fascicolo telematico di primo grado, nella produzione del ricorrente, come doc. 4; contenuto decisivo: conferma dell'incarico a Gulino e Catania, parametro del 50% della tariffa professionale, primo acconto presunto del 25% e previo parere dell'Ordine degli Ingegneri o dell'Ispettorato tecnico regionale.

A8 – Nota prot. n. 236 del 1° marzo 1999: prodotta nel fascicolo telematico di primo grado, nella produzione del ricorrente, come doc. 5; contenuto decisivo: composizione e funzioni del gruppo di progettazione.

A9 – D.A. n. 50/DRU del 6 febbraio 2006 e G.U.R.S. n. 16/2006: prodotti nel fascicolo telematico di primo grado, nella produzione del ricorrente, come doc. 6; contenuto decisivo: approvazione regionale della revisione del P.R.T., valorizzata dalla sentenza come dies a quo.

A10 – Norme di attuazione del P.R.T.: prodotte nel fascicolo telematico di primo grado, nella produzione del ricorrente, come doc. 7; contenuto decisivo: adempimenti collegati all'efficacia del piano.

A11 – Parcella dell'Ing. Maurizio Catania: prodotta nel fascicolo telematico di primo grado, nella produzione del ricorrente, come doc. 9; contenuto decisivo: parere della Commissione del 27 febbraio 2007, approvazione e ammissione a liquidazione del 19 giugno 2007, nota prot. n. 1817 del 25 giugno 2007 e base tariffaria. La parcella è richiamata nel primo motivo esclusivamente quale elemento documentale della base tariffaria comune, non quale titolo autonomo del credito dell'Ing. Gulino.

A1 – Sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 137/2026: il motivo censura il passaggio motivazionale sul dies a quo e sull'irrilevanza della verifica tariffaria.

A2 – Sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 150/2023: richiamata esclusivamente per definire l'iter delle statuizioni di merito, senza fondare la censura su documenti non localizzati.

SECONDO MOTIVO - IN VIA SUBORDINATA

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2935 C.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 3, C.P.C., QUANTO AL PARAMETRO TEMPORALE ALTERNATIVO ASSUNTO DALLA STESSA SENTENZA.

2.1. Il presente motivo è svolto in via subordinata e per l'ipotesi in cui si ritenga di dover dare seguito al parametro della verifica tecnico-tariffaria autonomamente assunto dalla sentenza impugnata; la Corte territoriale ha essa stessa assunto tale parametro in senso più favorevole al ricorrente. In tale ipotesi, la sentenza impugnata ha indicato “in senso più favorevole al ricorrente” il 7 febbraio 2007 come data di vidimazione della parcella. Il documento prodotto dal ricorrente in primo grado come doc. 9 attesta invece, nella sequenza documentale già valorizzata in causa, il parere favorevole della Commissione per la revisione delle parcelle nella riunione del 27 febbraio 2007, l'approvazione e l'ammissione a liquidazione da parte del Consiglio

dell'Ordine il 19 giugno 2007 per complessivi € 148.568,45 e la consegna al Consorzio il 25 giugno 2007, con nota prot. n. 1817.

La censura non investe autonomamente il contenuto del documento né deduce un travisamento della prova: muove esclusivamente dal parametro temporale assunto dalla Corte territoriale e ne deduce le conseguenze giuridiche ai sensi dell'art. 2935 c.c.

2.2. È altresì specificamente censurata la statuizione con cui la sentenza ha qualificato la parcella dell'Ing. Catania come “del tutto estranea al sorgere del diritto”: tale qualificazione è internamente contraddittoria rispetto alla medesima sentenza, che ne utilizza nondimeno la data di vidimazione quale parametro alternativo di decorrenza. La parcella applica il 50% della tariffa professionale previsto dall'art. 5 del regolamento n. 90/1996 e il criterio percentuale stabilito dalla deliberazione n. 170/1998; essa costituisce pertanto il primo atto documentalmente certo di determinazione della base tariffaria comune, dalla quale dipende — secondo gli stessi atti consortili — la quantificazione della quota individuale di ciascun tecnico partecipante. La parcella non è invocata come titolo autonomo del credito del ricorrente, né come fonte costitutiva dello stesso, ma esclusivamente come parametro di verifica della base economica comune prevista dagli atti consortili, il cui completamento rappresenta il presupposto dell'esigibilità del compenso individuale ai sensi dell'art. 2935 c.c.

2.3. La censura è formulata in termini strettamente giuridici e consequenziali. Una volta assunto dalla sentenza che la verifica tecnico-tariffaria costituisca il parametro temporale rilevante ai fini dell'esigibilità, l'art. 2935 c.c. impone di ancorare la decorrenza alla data giuridicamente pertinente risultante dalla stessa fonte documentale: il 19 giugno 2007, data di approvazione con ammissione a liquidazione, ovvero, in ulteriore subordine, il 25 giugno 2007, data di consegna della parcella al

Consorzio. Il 7 febbraio 2007 non corrisponde ad alcuno dei momenti giuridicamente indicati dal documento.

2.4. La questione è stata devoluta alla Corte d'Appello con il quinto motivo di gravame, nel quale il ricorrente aveva dedotto che la parcella dell'Ing. Catania era stata liquidata dall'Ordine il 19 giugno 2007 e trasmessa al Consorzio il 25 giugno 2007, chiedendo di considerare tale sequenza ai fini del *dies a quo*.

Assumendo anche soltanto in via subordinata il termine quinquennale e il *dies a quo* del 19 giugno 2007, la diffida datata 30 aprile 2012, trasmessa via fax il 3 maggio 2012 e protocollata dal Consorzio il 7 maggio 2012, è intervenuta prima della scadenza del quinquennio e ha prodotto l'effetto interruttivo previsto dagli artt. 2943 e 2945 c.c.

Il medesimo esito si impone assumendo la data del 25 giugno 2007.

La sentenza, assumendo la verifica tecnico-tariffaria quale parametro temporale rilevante ma individuando il *dies a quo* in una data antecedente e non corrispondente al momento giuridicamente pertinente risultante dalla fonte documentale, ha violato e falsamente applicato l'art. 2935 c.c.; la statuizione deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice del rinvio applichi il principio per cui, ove la verifica si perfezioni con l'approvazione e l'ammissione a liquidazione, la decorrenza del termine prescrizione va ancorata a tale data e non alla mera vidimazione preliminare.

2.5 *Specificazione degli atti e documenti ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.*

A1 – Sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 137/2026: il passaggio censurato individua, quale parametro alternativo, il 7 febbraio 2007 e qualifica la parcella dell'Ing. Catania come estranea al sorgere del diritto.

A11 – Parcella dell'Ing. Maurizio Catania, nel fascicolo telematico di primo grado, produzione del ricorrente, doc. 9: il documento reca la successione del parere favorevole della Commissione del

27 febbraio 2007, dell'approvazione e ammissione alla liquidazione del 19 giugno 2007 e della consegna al Consorzio con nota prot. n. 1817 del 25 giugno 2007.

A12 – Diffida nel fascicolo telematico di primo grado, produzione del ricorrente, doc. 11: diffida datata 30 aprile 2012, inviata via fax il 3 maggio 2012 e protocollata dal Consorzio il 7 maggio 2012 al n. 1040.

A13 – Ricorso in appello del ricorrente, nel fascicolo telematico del giudizio d'appello: il quinto motivo di gravame riguarda la decorrenza del termine, la liquidazione della parcella e il relativo effetto sulla tempestività della diffida.

TERZO MOTIVO, IN ESTREMO SUBORDINE

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2946 E 2948, N. 4, C.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 3, C.P.C., PER AVERE LA CORTE ASSOGGETTATO A PRESCRIZIONE QUINQUENNALE UN CREDITO PRIVO DEL REQUISITO DELLA PERIODICITÀ.

La sentenza impugnata ha richiamato Cass. civ., Sez. lav., sent. 10 novembre 2004, n. 21377, secondo cui la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si applica, in ragione dell'accessorietà rispetto alla retribuzione ordinaria, anche al compenso per lavoro straordinario, indipendentemente dalla periodicità della prestazione straordinaria, nonché alle retribuzioni per le festività nazionali coincidenti con la domenica e agli altri crediti aventi origine e titolo nel rapporto di lavoro; restano escluse le erogazioni originate da cause autonome rispetto al rapporto ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro.

Il ricorrente non nega tale orientamento, né intende utilizzarlo in modo selettivo.

La censura riguarda, piuttosto, il passaggio logicamente preliminare che la Corte d'Appello avrebbe dovuto compiere alla luce della ratio della pronuncia: qualificare

il titolo del credito e verificare se esso trovi effettivamente causa e titolo nel sinallagma retributivo del rapporto individuale, oppure se, alla luce della disciplina regolamentare richiamata, derivi da una disciplina dell'ente relativa a un incarico straordinario, unitario e circoscritto di pianificazione territoriale, con propri presupposti di costituzione, quantificazione e riparto.

Si tratta di una censura formulata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., concernente la sussunzione della fattispecie e la qualificazione giuridica del rapporto tra il titolo del credito e il regime prescrizione applicabile, non di una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove.

La differenza tra le prestazioni considerate da Cass. n. 21377/2004 — lavoro straordinario e compensi per festività, qualificati come accessori della retribuzione ordinaria — e il compenso qui azionato deve essere apprezzata con prudenza, senza anticipare l'esito della qualificazione.

Il presente compenso è descritto nel ricorso come incentivo correlato a uno specifico incarico di pianificazione territoriale, determinato dalle fonti consortili e non destinato, per la sua struttura, a rinnovarsi alle scadenze proprie della retribuzione. Ove, alla luce della disciplina regolamentare richiamata, esso risulti riferito a un incarico unitario e non a una componente periodica o ricorrente del sinallagma retributivo, non è sufficiente la mera etichetta di accessorietà per ricondurlo automaticamente all'ambito applicativo dell'art. 2948, n. 4, c.c.

L'art. 2946 c.c. fissa il termine ordinario decennale, mentre l'art. 2948, n. 4, c.c. contiene una previsione speciale per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

L'applicazione del termine quinquennale richiede pertanto una motivazione giuridica che riconduca il credito, nel suo titolo e nella sua struttura, all'ambito delineato da

Cass. n. 21377/2004, senza automatismi derivanti dalla sola natura genericamente retributiva o accessoria del compenso.

La Corte d'Appello ha invece applicato il termine quinquennale senza svolgere tale qualificazione preliminare e senza confrontare la struttura del credito incentivante con la *regula iuris* effettivamente enunciata dal precedente richiamato.

In tal senso la Corte ha precisato che *“In riferimento al rapporto di lavoro subordinato la prescrizione breve quinquennale, prevista per i crediti periodici, dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche - in considerazione della sua accessorieta' - quello per il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicit  della relativa prestazione, nonch  le retribuzioni per le festivit  nazionali coincidenti con la domenica ed ogni altro credito di lavoro, cio  avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilit  del datore di lavoro” - Sez. L, Sentenza n. 21377 del 10/11/2004 (conf. Sez. L, Sentenza n. 8065 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 1574 del 26/01/2010).»*

La Corte prosegue cos : *«La natura accessoria del compenso, sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, Sez. L, nella sentenza n. 8344/2011, richiamata dall’appellante, non esclude il carattere retributivo dello stesso, distinguendo solo il compenso in esame dalla componente fissa della retribuzione. Da tanto discende la corretta qualificazione operata nella sentenza di primo grado in ordine alla natura retributiva del credito vantato dall’appellante, soggetto quindi alla prescrizione quinquennale.»*

La statuizione impugnata ha cos  violato e falsamente applicato gli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Ove il credito, all’esito della corretta qualificazione giuridica richiesta, risulti riferibile a una disciplina regolamentare relativa a un incarico unitario e non rientri nell’ambito della prescrizione quinquennale delineato da Cass. n. 21377/2004, opera il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.; in tal caso, la diffida datata 30 aprile 2012,

trasmessa via fax il 3 maggio 2012 e protocollata dal Consorzio il 7 maggio 2012, deve ritenersi tempestiva.

La sentenza impugnata, ricondotto automaticamente il compenso alla prescrizione quinquennale senza considerare il carattere unitario e non periodico dell'obbligazione, ha violato e falsamente applicato gli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. e deve essere cassata con rinvio.

3.1. *Specificazione degli atti processuali e documenti*

A1 – Sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 137/2026: il passaggio richiamato qualifica il credito come retributivo e applica la prescrizione quinquennale.

A4-A8 – Deliberazioni C.D. nn. 74/1996, 90/1996, 146/1998, 170/1998 e nota prot. n. 236 del 1° marzo 1999, prodotte nel fascicolo telematico di primo grado nella produzione del ricorrente come doc. 1-5: sono richiamate esclusivamente nella misura in cui descrivono il titolo del credito, l'incarico, la composizione del gruppo di progettazione e le regole di quantificazione e riparto del compenso.

PRINCIPIO DI DIRITTO

Ai fini dell'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. a un compenso incentivante spettante a un dipendente pubblico, il giudice deve previamente qualificare il titolo del credito e verificare se esso costituisca effettivo accessorio della retribuzione ordinaria, nel senso precisato da Cass. civ., Sez. lav., sent. n. 21377/2004, ovvero derivi da una disciplina regolamentare relativa a un incarico unitario; non è sufficiente il mero richiamo alla natura genericamente retributiva del compenso.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, l'Ing. Raffaele Gulino, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- in via principale, accogliere il primo motivo e, per l'effetto, cassare la sentenza impugnata nel capo relativo alla prescrizione, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, Sezione Lavoro, in diversa composizione, affinché decida applicando il principio di diritto secondo cui, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del compenso incentivante non decorre dall'approvazione dell'atto di pianificazione, ove le fonti che ne costituiscono il titolo subordinino l'esigibilità del credito individuale alla previa determinazione del monte compensi e al suo riparto fra i tecnici partecipanti;

- in via subordinata, ove ritenuta giuridicamente rilevante la verifica tecnico-tariffaria ai fini dell'esigibilità del credito, accogliere il secondo motivo, cassare la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato il parametro temporale alternativo nel 7 febbraio 2007 e nella parte in cui ha qualificato la parcella dell'Ing. Catania come del tutto estranea al sorgere del diritto, e rinviare la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania, affinché, uniformandosi al principio di diritto enunciato, riesamini l'individuazione del *dies a quo* alla luce della sequenza documentale ritualmente dedotta — parere del 27 febbraio 2007, approvazione e ammissione a liquidazione del 19 giugno 2007, trasmissione al Consorzio del 25 giugno 2007 — e valuti, conseguentemente, la tempestività e l'efficacia interruttiva della diffida datata 30 aprile 2012, trasmessa il 3 maggio 2012 e protocollata il 7 maggio 2012;

- in estremo subordine, accogliere il terzo motivo, dichiarare applicabile la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e cassare con rinvio la sentenza impugnata;

- in ogni caso, provvedere sulle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo legge.

INDICE ANALITICO DEGLI ALLEGATI

Gli allegati sono indicati con numerazione progressiva, descrizione, numero originario del documento, grado di giudizio di produzione, contenuto rilevante e motivo cui sono collegati.

Allegato	Descrizione	Doc. originario	Grado di produzione	Contenuto rilevante	Motivo
A1	Sentenza Corte d'Appello di Catania n. 137/2026, con attestazione di pubblicazione.	—	Appello	Provvedimento impugnato e motivazione sulla prescrizione.	Tutti
A2	Sentenza Tribunale di Caltagirone n. 150/2023.	—	Primo grado	Decisione di rigetto e individuazione del dies a quo.	Tutti
A3	Procura speciale in favore dell'Avv. Salvatore Cavallaro.	—	Cassazione	Rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità.	Tutti
A4	Deliberazione C.D. n. 74 del 14 giugno 1996.	Doc. 1	Primo grado – fascicolo del ricorrente	Affidamento dell'incarico all'Ufficio tecnico con	Motivo 1

				collaborazione del Direttore.	
A5	Deliberazione C.D. n. 90 del 26 luglio 1996 con regolamento allegato.	Doc. 2	Primo grado – fascicolo del ricorrente	Art. 5 sul riparto tra i tecnici effettivamente collaboratori e art. 6 sui progetti anteriori.	Motivo 1
A6	Deliberazione C.D. n. 146 del 30 ottobre 1998.	Doc. 3	Primo grado – fascicolo del ricorrente	Modifica e integrazione del regolamento quanto agli atti di pianificazione.	Motivo 1
A7	Deliberazione C.D. n. 170 del 4 dicembre 1998.	Doc. 4	Primo grado - fascicolo del ricorrente	Conferma dell'incarico a Gulino e Catania, 50% della tariffa, acconto del 25% e parere tecnico.	Motivo 1

A8	Nota prot. n. 236 del 1° marzo 1999.	Doc. 5	Primo grado - fascicolo del ricorrente	Composizione del gruppo di progettazione e individuazione di progettisti e collaboratori.	Motivo 1
A9	D.A. n. 50/DRU del 6 febbraio 2006 e G.U.R.S. n. 16/2006.	Doc. 6	Primo grado - fascicolo del ricorrente	Approvazione regionale della revisione del P.R.T.	Motivi 1-2
A10	Norme di attuazione del P.R.T.	Doc. 7	Primo grado - fascicolo del ricorrente	Adempimenti collegati all'efficacia del piano.	Motivo 1
A11	Parcella dell'Ing. Maurizio Catania, con parere del 27 febbraio 2007, approvazione e ammissione a liquidazione del 19 giugno 2007 e nota prot. n. 1817 del 25 giugno 2007.	Doc. 9	Primo grado - fascicolo del ricorrente	Verifica tariffaria, importo complessivo di € 148.568,45 e consegna al Consorzio.	Motivi 1-2

A12	Diffida datata 30 aprile 2012, trasmessa via fax il 3 maggio 2012 e protocollata dal Consorzio il 7 maggio 2012 al n. 1040.	Doc. 11	Primo grado - fascicolo del ricorrente	Atto interruttivo e richiesta di pagamento.	Motivo 2
A13	Ricorso in appello e memoria relativa al quinto motivo di gravame.	—	Appello	Devoluzione della questione sul dies a quo e sulla parcella.	Motivo 2
A14.	Memoria di costituzione e risposta del Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione nel giudizio di appello	-	Appello	rilevante per documentare il perimetro e la tempestività dell'eccezione e di prescrizione	Motivi 2 e 3

Il presente ricorso è destinato alla notificazione al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Caltagirone in liquidazione, C.F. 00400170874, quale resistente, e all'IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, quale mero intimato ai fini della denuntiatio litis ex art. 332 c.p.c., senza domande né conclusioni nei suoi confronti.

Il sottoscritto Avv. Salvatore Cavallaro dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio presso la PEC

salvatorecavallaro@pec.ordineavvocaticatania.it e presso lo studio in Catania, Via Gustavo Vagliasindi n. 9, come sopra indicato.

Il sottoscritto Avv. Salvatore Cavallaro attesta, ai sensi dell'art. 196-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e delle regole tecniche sul processo civile telematico, la conformità delle copie informatiche e cartacee degli atti e dei provvedimenti allegati alle copie estratte dal fascicolo telematico ovvero agli originali nella disponibilità della parte, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Si allegano la procura speciale, la copia autentica della sentenza impugnata con attestazione di pubblicazione, la dichiarazione di valore e gli atti e documenti indicati nell'elenco A1–A14

Con ossequi.

Catania, 18 settembre 2026

Avv. Salvatore Cavallaro

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 597/2026 del 22-09-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente